



Camera dei deputati
SERVIZIO STUDI



Senato della Repubblica
SERVIZIO PER LA QUALITÀ
DEGLI ATTI NORMATIVI

n. 3 – 11 febbraio 2009

Privatizzazione dell'ente "Il Vittoriale degli italiani"

Schema di regolamento n. 59

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

Numero dello schema di regolamento	59
Titolo	Privatizzazione dell'ente "Il Vittoriale degli italiani"
Norma di autorizzazione	Art. 2, comma 634 e 635 della legge n. 244/2007
Numero di articoli	6
Date:	
<i>presentazione</i>	16 gennaio 2009
<i>assegnazione</i>	20 gennaio 2009
<i>termine per l'espressione del parere</i>	19 febbraio 2009
Commissione competente per il parere	Commissione parlamentare per la semplificazione

Presupposti normativi

L'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) - nel perseguire obiettivi di stabilità e crescita, di riduzione del complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni

pubbliche e di miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi - ha previsto l'adozione di regolamenti di delegificazione con i quali provvedere al riordino, alla trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici

statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa.

Il termine per l'adozione dei regolamenti, fissato originariamente in centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, è stato posticipato al 31 dicembre 2008¹ e quindi al 31 marzo 2009².

Contenuto

Premessa

Giunge al vaglio consultivo parlamentare uno schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante la trasformazione del Vittoriale da ente pubblico in fondazione di diritto privato (sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali).

Segue alla trasformazione l'espunzione dagli enti destinatari del contributo statale per gli istituti culturali.

E' - quello considerato, tra gli enti operanti in campo culturale - autosufficiente sul piano delle risorse economiche (tratte dagli ingressi di circa 150.000 visitatori l'anno, diritti di autore, *bookshop*, affitti, ecc.).

Esteso vi è l'archivio di carte dannunziane (circa due milioni di pezzi). Circa il dieci per cento di tali carte rimane da inventariare.

Sintesi del contenuto

Più nel dettaglio, lo schema di regolamento si compone di 6 articoli.

L'**articolo 1** prevede la trasformazione dell'ente pubblico "Fondazione Il Vittoriale degli Italiani" in fondazione con personalità giuridica di diritto privato, vigilata dal Ministero per i beni e le attività culturali. Conseguendo alla trasformazione la perdita del contributo ordinario annuale dello Stato, che nel 2008 è stato pari a 43.319,38 euro.

L'**articolo 2** prevede che gli amministratori della Fondazione promuovano entro il 30 giugno 2009 le necessarie modifiche statutarie, per le quali fissa alcuni indirizzi in merito alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo. Nulla viene detto circa le modalità di individuazione del presidente, salvo che la nomina debba avvenire previo parere del Ministro per i beni e le attività culturali.

L'**articolo 3** riguarda il patrimonio della fondazione, imponendo, tra l'altro, la redazione dell'inventario entro sessanta giorni dalla trasformazione.

L'**articolo 4** prevede la continuità dei rapporti di lavoro del personale dipendente a tempo indeterminato, stabilendo che fino all'approvazione dello statuto della fondazione e comunque non oltre il 31 marzo 2009 il personale mantenga il regime giuridico ed economico già in godimento; successivamente all'approvazione dello statuto, si applica il contratto collettivo di lavoro di diritto privato del pertinente comparto.

L'**articolo 5** precisa che la fondazione si finanzia con entrate proprie, senza oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 6** reca una norma transitoria in materia di organi della fondazione, che restano in carica fino all'insediamento di quelli nominati a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto.

Cenni storici

Dopo la liquidazione con la forza da parte del governo Giolitti, nel Natale 1920, della occupazione di Fiume - che D'annunzio aveva avviato con la marcia di Ronchi il settembre dell'anno precedente - il poeta dovette scegliere una nuova residenza. Egli optò per Gardone Riviera, ove acquistò la villa Cargnacco, trasformandola da quasi rustica dimora in complesso monumentale, secondo il progetto steso da un compagno d'armi nell'impresa fiumana, l'architetto Giancarlo Maroni. E' "il Vittoriale" - "quel libro

¹ Tale proroga è stata disposta dall'articolo 26, comma 4, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

² Tale termine è stato da ultimo fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, in corso di conversione al Senato (A. S. 1305), al quale sono stati presentati emendamenti volti a posticipare ulteriormente il termine.

religioso ch'io mi pensai preposto ai riti della Patria".

"Io ho quel che ho donato", vi si legge all'ingresso.

Quel complesso (di edifici, giardini, raccolte d'arte, libri, documenti e oggetti della Grande Guerra) fu offerto all'Italia con atto di donazione nel dicembre del '23, cui seguì il regio decreto del 28 maggio 1925, n. 1050 (che dichiarava il Vittoriale monumento nazionale). Fu trasformato in Fondazione con regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1447.

Come scriveva D'Annunzio nell'atto di donazione, "ogni oggetto da me scelto e raccolto nelle diverse età della mia vita fu sempre per me un modo di rivelazione spirituale".

In quel luogo egli si ritirava "per porre a più difficile prova la mia virtù di creazione e di trasfigurazione. Tutto, infatti, è qui da me creato o trasfigurato. Tutto qui mostra le impronte del mio stile, nel senso che io voglio dare allo stile. Il mio amore d'Italia, il mio culto delle memorie, la mia aspirazione all'eroismo, il mio presentimento della Patria futura, si manifestano qui in ogni ricerca di linea, in ogni accordo o disaccordo di colori". Confluiscono così nel complesso, il Mas della beffa di Buccari, la nave Puglia donatagli dalla Marina italiana, l'aeroplano del famoso volo su Vienna, le sue carte, gli oggetti di collezionismo.

"Tutto è qui dunque una forma della mia mente, un aspetto della mia anima, una prova del mio fervore".

Il poeta vi spirò la sera del 1° marzo 1938.

Tipologia del provvedimento

Si tratta di uno schema di regolamento di delegificazione, adottato con le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che viene sottoposto al parere della Commissione parlamentare per la semplificazione ai sensi dell'articolo 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).

Allo schema è allegato il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2008.

Lo schema è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), redatta secondo il modello stabilito dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008. Manca la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, difformemente da quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, non "contiene il riferimento alla disposta esenzione [dall'obbligo di redazione della relazione AIR] e alle sue ragioni giustificative", né "indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Nel preambolo viene richiamato il regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1447, di cui il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200³, prevede l'abrogazione a decorrere dal 16 dicembre 2009 (è l'atto indicato al n. 21.321 dell'allegato 1 al citato decreto⁴).

Formulazione del testo

L'articolo 2, comma 1 prevede che gli amministratori della Fondazione promuovano, entro il 30 giugno 2009, le necessarie modifiche statutarie, sulle quali è acquisito il parere del Ministero per i beni e le attività culturali. La relazione illustrativa afferma invece che il termine del 30 giugno 2009 è indicato "per l'adozione delle suddette modifiche": andrebbe valutata l'opportunità di verificare se ci si intenda riferire soltanto alla "promozione" delle necessarie modifiche statutarie ovvero alla loro "adozione".

³ Il relativo disegno di legge di conversione, approvato, con modificazioni, dalla Camera (A. C. 2044), è attualmente all'esame del Senato (A. S. 1342).

⁴ Non viene invece abrogata la legge di conversione del decreto (legge 27 dicembre 1937, n. 2554).

L'**articolo 4, comma 2** stabilisce che al personale della Fondazione "continua ad applicarsi, fino all'approvazione dello statuto della Fondazione e comunque non oltre il 31 marzo 2009, il regime giuridico ed economico già in godimento nel rapporto con l'ente pubblico".

Le due disposizioni indicano pertanto una tempistica diversa: l'**articolo 2, comma 1** dà tempo fino al 30 giugno 2009 per la promozione delle necessarie modifiche statutarie; l'**articolo 4, comma 2** fissa il termine più breve del 31 marzo 2009. *Andrebbero quindi verificati il coordinamento tra le due disposizioni e la congruità delle date previste.*

All'**articolo 2, comma 3**, andrebbe valutata l'opportunità di specificare le modalità di nomina del presidente della fondazione, per

procedere alla quale la disposizione in esame si limita a prevedere il parere del Ministro per i beni e le attività culturali.

Il citato **articolo 4, comma 2**, reca, dopo la disposizione a carattere transitorio, la previsione a regime in base alla quale, successivamente all'approvazione dello statuto, si applica il contratto collettivo di lavoro di diritto privato del pertinente comparto. *Andrebbe valutata l'opportunità di specificare a quale comparto ci si intenda riferire.*

Più in generale, si segnala che alcune disposizioni si riferiscono a "modifiche statutarie" (per esempio, l'**articolo 2, comma 1**), altre ad un nuovo statuto (per esempio, l'**articolo 4, comma 2** e l'**articolo 6**).